

Versione anonimizzata

Traduzione

C-768/19 – 1

Causa C-768/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 agosto 2019

Resistente e ricorrente in cassazione

Repubblica federale di Germania

Ricorrente e resistente in cassazione

SE

(omissis)

Bundesverwaltungsgericht

ORDINANZA

(omissis)

Nel contenzioso amministrativo promosso da

1) SE

(omissis)

(omissis)

ricorrente e resistente in cassazione

(omissis) **[Or. 2]** (omissis)

contro

Repubblica federale di Germania

(omissis)

resistente e ricorrente in cassazione

con l'intervento del

rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) (omissis), 10557 Berlino,

la Prima Sezione del Bundesverwaltungsgericht
a seguito dell'udienza del 15 agosto 2019
(omissis)

così ha deliberato:

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali.

1) Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il «beneficiario di protezione») – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch'egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il «richiedente asilo»), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE, sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento **[Or. 3]** della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:

- a) è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al beneficiario della stessa;
- b) il richiedente asilo ha presentato la propria domanda di asilo;

c) il richiedente asilo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante, oppure

d) il beneficiario di protezione ha presentato la propria domanda di asilo.

2) Nel caso in cui

a) sia determinante il momento della presentazione della domanda:

Se occorre tener conto della richiesta di protezione scritta, orale o espressa in altra forma di cui sia venuta a conoscenza l'autorità nazionale competente per la domanda di asilo (richiesta di asilo) o della domanda di protezione internazionale formalmente presentata.

b) sia determinante il momento di ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante o il momento di presentazione della domanda di asilo da parte di quest'ultimo:

Se rilevi anche la circostanza se in quel momento non fosse ancora stata adottata una decisione sulla domanda di protezione di colui che in un momento successivo sarebbe stato riconosciuto come beneficiario di protezione.

3) a) Quali requisiti si debbano porre nella situazione descritta nella prima questione affinché si possa considerare il richiedente asilo un «familiare» [articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE] che «si trova nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale» in cui si trova la persona a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e con la quale il nucleo familiare era «già costituito nel paese di origine». Se ciò presupponga, in particolare, che sia stata ristabilita la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), o se sia sufficiente la mera presenza contemporanea del beneficiario di protezione sussidiaria e del richiedente asilo nello Stato membro ospitante. Se un genitore vada considerato un familiare anche quando, a seconda delle circostanze del singolo caso, l'ingresso nello Stato membro ospitante non fosse mirato a esercitare effettivamente la responsabilità di cui all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE nei confronti di un soggetto ancora minore e non coniugato a cui sia stata concessa protezione internazionale.

[Or. 4]

b) Qualora si debba rispondere alla questione sub 3.a) nel senso che occorre che sia ripresa nello Stato membro ospitante la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell'articolo 7 della Carta, se sia rilevante in quale momento tale rapporto sia stato ristabilito. In particolare, se sia rilevante il fatto che la vita familiare sia stata ristabilita entro un determinato lasso di tempo dall'ingresso del richiedente asilo nello

Stato membro ospitante, al momento della presentazione della domanda del richiedente asilo o nel momento in cui il beneficiario di protezione era ancora minore.

4) Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali).

Motivazione

I.

- 1 Il ricorrente sub 1) (in prosieguo: il «ricorrente») chiede il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.
- 2 Il ricorrente, secondo le affermazioni dello stesso, è un cittadino afgano. È il padre di un ragazzo nato il 20 aprile 1998. Quest'ultimo è entrato nel territorio federale tedesco nel 2012. Con decisione definitiva del 13 maggio 2016, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati; in prosieguo: il Bundesamt»), dopo aver respinto la sua domanda di asilo, gli concedeva lo status di protezione sussidiaria.
- 3 Il ricorrente, in base a quanto dichiarato, arrivava nella Repubblica federale di Germania via terra nel gennaio 2016. Nel mese di febbraio dello stesso anno chiedeva asilo e il 21 aprile 2016 presentava domanda formale di protezione internazionale. Il Bundesamt respingeva le sue domande di asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato [Or. 5] e di protezione sussidiaria nonché di dichiarazione di motivi che impedivano il suo allontanamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell'AufenthG (Aufenthaltsgesetz; legge in materia di diritto di soggiorno).
- 4 Con la sentenza impugnata il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) obbligava la resistente a riconoscere al ricorrente, in forza dell'articolo 26, paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG (Asylgesetz; legge sul diritto di asilo; in prosieguo: l'«AsylG»), lo status di protezione sussidiaria in qualità di genitore di un beneficiario di protezione minore e non coniugato. Il figlio del ricorrente sarebbe stato ancora minore alla data rilevante della presentazione della domanda di asilo. A tale riguardo, una domanda di asilo andrebbe considerata presentata non appena l'autorità competente sia venuta a conoscenza della richiesta di asilo del richiedente protezione.

- 5 Con il suo ricorso diretto per cassazione la resistente deduce una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG. Ai fini della valutazione della situazione di fatto e di diritto sarebbe determinante, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, prima frase, dell'AsylG, e perciò anche nella specie, la data dell'ultima udienza dinanzi al giudice di merito o – se non si tiene un'udienza – della decisione di chiusura del procedimento da parte del giudice di merito. L'articolo 26, paragrafo 3, dell'AsylG non conterrebbe in tal senso alcuna deroga di legge espressa. Sia dai presupposti di fatto che dalla struttura di detta disposizione emergerebbe che comunque solo un soggetto che sia ancora minore all'atto del riconoscimento del proprio status possa far derivare un diritto. Tale articolo servirebbe a tutelare i particolari interessi di protezione del minore beneficiario di protezione, che in linea di principio sussisterebbero solo fintanto che questi sia minore. Quand'anche, tuttavia, in relazione alla minore età, si dovesse fare riferimento al momento della presentazione della domanda di asilo del genitore, non sarebbe a tal fine rilevante la data della richiesta sostanziale di asilo (articolo 13 dell'AsylG), bensì il momento della presentazione della richiesta formale di asilo (articolo 14 dell'AsylG). Per il requisito della domanda di cui all'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG, non sarebbe sufficiente che l'ufficio competente – nella specie il Bundesamt – venga solo a conoscenza della domanda di asilo. Un requisito per il riconoscimento è costituito da una richiesta (formale) che può essere validamente presentata solo all'ufficio competente.

II.

- 6 Il procedimento è sospeso. Occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale [Or. 6] sulle questioni riportate nel dispositivo. Tali questioni riguardano l'interpretazione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9, rett. in GU 2017, L 167, pag. 58; in prosieguo: la «direttiva 2011/95/UE»).
- 7 1. L'analisi giuridica si basa sotto il profilo del diritto nazionale sull'AsylG.
- 8 Il quadro normativo rilevante in cui si colloca la controversia è costituito dalle seguenti disposizioni di diritto nazionale:

Articolo 13 dell'AsylG

- (1) Si ha una domanda di asilo quando è possibile desumere dalla volontà dello straniero espressa per iscritto, oralmente o in altra forma che lo stesso cerca protezione nel territorio federale contro la persecuzione per motivi politici o che chiede protezione dal respingimento o da altro tipo di rimpatrio

in un paese in cui è minacciato da persecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, o rischia danni gravi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

(...)

Articolo 14 dell'AsylG

(1) La domanda di asilo dev'essere presentata all'ufficio distaccato del Bundesamt collegato al centro di accoglienza competente ad accogliere lo straniero. (...)

(...)

Articolo 26 dell'AsylG

(...)

(2) Su richiesta, viene riconosciuto il diritto di asilo a un soggetto che, alla data della presentazione della sua domanda d'asilo, sia figlio minore di un beneficiario del diritto di asilo, se il riconoscimento dello straniero quale beneficiario del diritto di asilo è definitivo e detto riconoscimento non è revocato o ritirato.

(3) Su richiesta, ai genitori di un soggetto, minore e non coniugato, beneficiario del diritto di asilo, o a un altro adulto ai sensi dell'articolo 2, [Or. 7] lettera j), della direttiva 2011/95/UE, viene riconosciuto il diritto di asilo se:

1. il riconoscimento del diritto di asilo è definitivo;
2. il nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE, era già costituito nello Stato di origine in cui il beneficiario del diritto di asilo è perseguitato per motivi politici;
3. sono entrati nel territorio prima del riconoscimento del diritto di asilo o hanno presentato senza indugio domanda di asilo dopo l'ingresso;
4. il riconoscimento del diritto di asilo non può essere revocato o ritirato e
5. esercitano la potestà genitoriale sul minore beneficiario del diritto di asilo.

Per i fratelli del minore beneficiario del diritto di asilo che al momento della presentazione della domanda sono minori non coniugati si applica per analogia la prima frase, punti da 1 a 4.

(...)

(5) Ai familiari ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di beneficiari di protezione internazionale si applicano per analogia i paragrafi da 1 a 4. In luogo del diritto all'asilo subentra lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. (...)

(...)

Articolo 77 dell'AsylG

(1) Nelle controversie disciplinate dalla presente legge, il tribunale si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un'udienza, il momento rilevante è quello della pronuncia della decisione. (...)

(...)

- 9 2. Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione e richiedono un chiarimento da parte della Corte.
- 10 2.1 Le questioni pregiudiziali rilevano ai fini della decisione sulla domanda del ricorrente diretta a ottenere il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in qualità di genitore di un minore non coniugato beneficiario di protezione, in forza dell'articolo 26, paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG.
- 11 Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, prima frase, dell'AsylG, il ricorrente è un familiare conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG e, ai sensi della medesima disposizione, è il padre, ovvero genitore, di un soggetto non coniugato. Quest'ultimo è beneficiario di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell'AsylG e dell'articolo 18 della direttiva 2011/95/UE. Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è definitivo (articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 1, dell'AsylG). In conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 2, dell'AsylG, il nucleo familiare [Or. 8], ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE, era costituito in Afghanistan, Stato questo in cui il figlio corre pericolo di subire un danno grave ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE. Il ricorrente è entrato nel territorio dello Stato anche prima del riconoscimento del figlio quale persona avente titolo a beneficiare di protezione sussidiaria (articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 3, dell'AsylG). Non si rilevano elementi per ritenere che il riconoscimento del figlio quale beneficiario di protezione sussidiaria debba essere revocato o ritirato (v. articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 4, dell'AsylG) né tanto meno che sussistano nei confronti del ricorrente motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, prima frase, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'AsylG.
- 12 La domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento di protezione sussidiaria in qualità di genitore verrebbe dunque accolta se al momento rilevante ai fini della valutazione il figlio era minore ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3,

prima frase, dell'AsylG e il ricorrente esercitava la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 5, dell'AsylG.

- 13 L'articolo 26, paragrafo 3, dell'AsylG è diretto a recepire l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE (omissis). Ai sensi di quest'ultimo articolo, gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della stessa direttiva, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. La nozione di nucleo familiare, e quindi anche quella di familiare, è definita, sulla base del fondamento giuridico nazionale, in conformità dell'espresso rinvio, contenuto nell'articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 2, dell'AsylG, all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE. In forza dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE, rientra tra i «familiari» del beneficiario di protezione internazionale, se minore e non coniugato, tra gli altri, il padre, purché questi si trovi nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e il nucleo familiare fosse già costituito nel paese di origine. Dalla formulazione della disposizione non si evince chiaramente quale sia il momento rilevante per stabilire se il beneficiario di protezione internazionale sia minore e se, ed eventualmente con quali limiti, la qualità di familiare del padre [Or. 9] sia mantenuta dopo il raggiungimento della maggiore età di detto beneficiario di protezione internazionale.
- 14 2.2 Le questioni pregiudiziali sollevate richiedono un chiarimento da parte della Corte.
- 15 a) Con la prima questione il giudice del rinvio chiede quale sia il momento rilevante, in un caso come quello in esame, per stabilire se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE.
- 16 Finora, in ossequio al principio generale di diritto processuale in materia di asilo di cui all'articolo 77 dell'AsylG, una parte della giurisprudenza nazionale fa riferimento, anche per la condizione di minore del beneficiario di protezione, alla data della decisione in merito alla domanda di asilo del genitore (che in conformità all'approccio attuativo tedesco è rivolta anche alla tutela familiare che ne deriva, con identici effetti giuridici). In altri casi, per contro, si ritiene sufficiente che il beneficiario di protezione fosse ancora minore al momento della presentazione della domanda di asilo del genitore. In tal senso, come fondamento si prendono perlopiù le disposizioni di diritto dell'Unione, trasferendo alla protezione internazionale dei genitori, nonostante la lacuna sul punto, la disciplina sulla data di riferimento rilevante esplicitata nella protezione internazionale derivata per minori (v. articolo 26, paragrafo 2, dell'AsylG).
- 17 Al riguardo, dalla formulazione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE non emergono elementi chiari relativamente al riconoscimento di protezione sussidiaria in qualità di genitori. Il fatto che l'articolo 2, lettera j), terzo

trattino, della direttiva 2011/95/UE differenze espressamente [nella versione tedesca] tra i tempi verbali passato prossimo (in relazione al riconoscimento della protezione internazionale e dell'esistenza del nucleo familiare nel paese di origine) e presente (in relazione al soggiorno, alla responsabilità nei confronti del beneficiario di protezione sussidiaria e alla qualità di minore) potrebbe indicare che, riguardo alla minore età del beneficiario di protezione, si debba fare riferimento a un momento attuale, per esempio la data della decisione sulla domanda (di asilo) del genitore. Il requisito del nesso tra la domanda di asilo del beneficiario di protezione e il fatto che il familiare si trovi nello Stato membro ospitante potrebbe parimenti avvalorare la tesi [Or. 10] secondo cui per stabilire se il beneficiario di protezione sia minore rilevi un momento perlomeno successivo all'evento che giustifica il soggiorno del familiare. In tal senso potrebbe incidere altresì, sotto il profilo sistematico della direttiva, il riferimento ai familiari «al (...) seguito» dei richiedenti asilo di cui al considerando 16, seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, nonché il principio (del mantenimento) dell'unità del nucleo familiare enunciato all'articolo 23 e al considerando 18, seconda frase, della direttiva 2011/95/UE. Sotto il profilo teleologico, i principi di tutela dell'interesse superiore del minore, di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché dell'effetto utile del diritto dell'Unione dovrebbero tendenzialmente deporre in senso sfavorevole a una valutazione della condizione di minore età in un momento in cui il procedimento sia già molto avanzato. Tuttavia, per gli stranieri che al momento della decisione hanno già raggiunto la maggiore età, il riconoscimento della protezione sussidiaria a un genitore che li ha raggiunti successivamente non è più idoneo oggettivamente a tutelare l'interesse superiore del figlio.

- 18 La prima questione pregiudiziale, come pure le questioni successive, si riferiscono al caso in cui il familiare beneficiario di protezione da cui si può far derivare lo status di protezione non abbia ottenuto lo status di rifugiato, bensì solo la protezione sussidiaria. Per individuare il momento determinante si dovrebbe perciò distinguere tra un beneficiario di protezione internazionale al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (articoli 13 e segg. della direttiva 2011/95/UE) e un cittadino di un paese terzo o un apolide cui sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria (articoli 18 e segg. della direttiva 2011/95/UE). Sul riconoscimento dello status di rifugiato, il considerando 21 della direttiva 2011/95/UE precisa che il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo. Nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16 (ECLI:EU:C:2018:248), punti 53 e segg., avente ad oggetto l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ne ha dedotto che, se dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale conformemente al capo II della direttiva 2011/95/UE sono soddisfatti i requisiti sostanziali, sussiste un diritto soggettivo al riconoscimento dello status di rifugiato, e ciò ancora prima che sia stata adottata una decisione formale al riguardo, per cui non si potrebbe far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE dal momento in cui l'autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato [Or. 11] alla persona

interessata. A prescindere dalla questione se la giurisprudenza avente ad oggetto la definizione di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE possa essere applicata alla definizione pressoché identica riportata nell'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE e/o al nucleo familiare di cui occorre salvaguardare l'unità ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria manca un considerando equiparabile che preveda il necessario riconoscimento come atto (puramente o principalmente) ricognitivo. A favore di una distinzione tra il collegamento con la protezione di un rifugiato, per il quale non si può escludere che la persecuzione mirata si estenda a familiari a motivo della loro perdurante vicinanza, e il collegamento al riconoscimento della protezione sussidiaria può inoltre incidere il fatto che in tali casi un genitore potrebbe cercare di trarre dal figlio una protezione sussidiaria familiare senza aver addotto di per sé validi motivi per far supporre che in caso di rimpatrio sarebbe esposto a un effettivo pericolo di subire danni gravi ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE. A tale riguardo la supposizione che la persecuzione si estenda per via dei legami familiari di norma non è affatto giustificata.

- 19 b) La questione pregiudiziale sub a), nel caso in cui si debba rispondere alla prima questione nel senso che, per stabilire se il beneficiario di protezione sia minore, fa fede il momento della presentazione della domanda volta a ottenere protezione internazionale da parte del beneficiario di protezione o del familiare, mira a chiarire la questione collegata se si debba considerare come momento della presentazione della domanda il momento in cui viene espressa la richiesta sostanziale di asilo o il momento della presentazione della richiesta formale di asilo.
- 20 L'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 2013/32/UE») differenzia tra la presentazione di una domanda di protezione internazionale e il suo inoltro. In base a tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente [Or. 12] e/o in un luogo designato. L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE prevede un'eccezione alla regola enunciata all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva [sentenza della Corte del 26 luglio 2017, Mengesteab, C-670/16 (ECLI:EU:C:2017:587), punto 101]. Esso stabilisce che, in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato. In conformità dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2013/32/UE, la richiesta sostanziale di asilo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AsylG non richiede una determinata forma, mentre la domanda

di asilo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, dell'AsylG in linea di principio dev'essere formalmente presentata all'ufficio distaccato competente del Bundesamt. Solo con la ricezione ufficiale della domanda di asilo da parte dell'ufficio competente essa risulta agli atti e diventa oggetto di un procedimento amministrativo in materia di asilo.

- 21 A favore della valutazione della minore età al momento della presentazione formale della domanda depone il fatto che l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE dà facoltà agli Stati membri di prevedere una presentazione della domanda e solo ad essi conferisce il mandato di far sì che possa essere inoltrata quanto prima, senza fornire indicazioni temporali in tal senso. Seppure non siano imposti termini minimi, normali o massimi (omissis), si deve dare la possibilità di presentare la domanda senza indugio, ovvero senza ritardi colposi. Non appare comunque del tutto scevro di dubbi che fondarsi sulla presentazione della domanda sia conforme ai principi di parità di trattamento, certezza giuridica nonché dell'effetto utile.
- 22 c) La questione pregiudiziale sub 2.b) mira a chiarire, qualora si debba ritenere che ai fini della valutazione circa la minore età del beneficiario di protezione sia rilevante il momento dell'ingresso nello Stato membro ospitante del familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE o il momento della presentazione della domanda di asilo da parte di quest'ultimo, se tale criterio si applichi anche nel caso in cui, in quel momento, non fosse ancora stata adottata una decisione sulla domanda del beneficiario di protezione sussidiaria a cui in seguito è stato riconosciuto tale status. **[Or. 13]**
- 23 d) Con la questione pregiudiziale sub 3.a) si chiede un ulteriore chiarimento sui requisiti generali posti dall'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE, secondo cui il familiare deve trovarsi nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e il nucleo familiare doveva essere già costituito nel paese di origine.
- 24 Al riguardo occorre precisare quali requisiti sostanziali l'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE ponga, in una situazione come quella della presente fattispecie, in relazione alla «connessione» con la domanda di protezione internazionale, al fatto di «trovarsi» nel medesimo Stato membro e alla «costituzione» del nucleo familiare «già» nel paese di origine. In particolare, necessita di chiarimenti in tal senso la circostanza se dev'essere stata ristabilita la vita familiare ai sensi dell'articolo 7 della Carta tra il beneficiario di protezione e il familiare, nella specie il genitore, nello Stato membro ospitante o se, per confermare la qualità di familiare, sia sufficiente semplicemente che il beneficiario di protezione e il familiare soggiornino contemporaneamente nello Stato membro ospitante.
- 25 In base al tenore letterale dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE appare ovvio attribuire alle caratteristiche di «trovarsi (...) in connessione alla domanda di protezione internazionale» e «nucleo familiare già costituito nel paese di origine» il significato che un semplice soggiorno contemporaneo del

beneficiario di protezione e del suo familiare nello Stato membro ospitante non sia sufficiente. Il requisito del nucleo familiare già costituito nel paese di origine si fonda sulla supposizione che la vicinanza dei componenti della famiglia alla situazione oggetto di protezione nel paese di origine di norma comporti una potenziale minaccia per il familiare (v. considerando 36 della direttiva 2011/95/UE). Potrebbe indicare la stessa direzione anche l'impianto sistematico della direttiva 2011/95/UE, per il quale si devono tenere in considerazione l'articolo 23 e i considerando 16, 18 e 19 della direttiva stessa. L'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE verte sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare. L'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE estende l'ambito di applicazione della disposizione oltre ai familiari definiti nel secondo trattino dell'articolo 2, lettera j), della medesima direttiva ad altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale. Da entrambe le disposizioni **[Or. 14]** emerge che l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE mira in particolare a tutelare i componenti del nucleo familiare che sono in situazione di dipendenza, soprattutto i figli minori. Per raggiungere tale obiettivo di tutela detta disposizione estende i benefici anche agli altri familiari che rientrano nella definizione da essa fornita. Tale interpretazione normativa potrebbe essere avvalorata dai considerando 18 e 19 della direttiva 2011/95/UE. Il considerando 18 della direttiva 2011/95/UE sollecita gli Stati membri ad attribuire importanza prioritaria all'interesse superiore del minore e richiama in particolare il principio dell'unità del nucleo familiare. A norma del considerando 19 della direttiva 2011/95/UE, è necessario ampliare la nozione di «familiari» tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Neppure il considerando 16 della direttiva 2011/95/UE, in base al quale la direttiva mira ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari «al loro seguito», osta a un'interpretazione che presuppone una ricostituzione del nucleo familiare con l'esercizio effettivo della potestà genitoriale nell'interesse superiore del minore. In tale contesto questo Collegio riconosce che l'espressione «al (...) seguito» [in tedesco *begleitend*] si presta anche ad altre interpretazioni [v., sull'interpretazione del termine tedesco «*Begleiten*» [accompagnare] nel contesto normativo della cittadinanza dell'Unione (omissis), la sentenza della Corte del 16 luglio 2015, *Singh e a.*, C-218/14 (ECLI:EU:C:2015:476), punto 54]. Dal punto di vista teleologico, alcuni elementi possono far ritenere che l'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE, limitando la nozione di familiare ai componenti della famiglia ristretta (genitori e figli minori), prevedendo una «connessione alla domanda di protezione internazionale» e un nesso con il «nucleo familiare già costituito nel paese di origine», presupponga un ristabilimento della vita familiare tra i componenti del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 7 della Carta. L'articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sancito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, tenendo conto parimenti della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con

entrambi i genitori, affermata al paragrafo 3 dello stesso articolo [sentenza della Corte del 6 dicembre 2012, O. e S., C-356/11 e C-357/11 (ECLI:EU:C:2012:776), punto 76]. La vita familiare, al di là della sussistenza di legami giuridici, è caratterizzata da una unità familiare di fatto (v. sentenza della Corte eur. D.U. del 2 novembre 2010 nella causa Yigit/Turchia [n. 3976/05 (ECLI:CE:ECHR:2010:1102JUD000397605), **[Or. 15]** punto 93] e da una forte vicinanza tra i genitori e i figli minori (omissis). In tal senso, a parere del giudice del rinvio, solleverebbe perplessità considerare soddisfatti i presupposti dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE anche nel caso in cui con il suo soggiorno il genitore richiedente asilo nello Stato membro ospitante, a seconda delle circostanze del caso, non persegua perlomeno anche lo scopo di assumersi la responsabilità del figlio minore e non coniugato beneficiario di protezione.

- 26 e) La questione pregiudiziale sub 3.b) si ricollega alla questione sub 3.a) e mira a chiarire quale sia il momento determinante per stabilire se nello Stato membro ospitante sia ripresa la vita familiare ai sensi dell'articolo 7 della Carta tra il beneficiario di protezione e il genitore.
- 27 Il giudice del rinvio ritiene che, se un richiedente asilo potesse invocare senza alcun limite temporale il ristabilimento della vita familiare per motivare la propria qualità di familiare, difficilmente sarebbe possibile soddisfare gli obiettivi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE, descritti supra sub d). In tal senso, la caratteristica della «connessione alla domanda di protezione internazionale» potrebbe avvalorare la tesi che l'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE richieda che il ristabilimento dell'unità familiare di fatto debba avvenire entro un determinato lasso di tempo dall'ingresso nel territorio.
- 28 Dai termini «responsabile» e «è minore» di cui all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE emerge inoltre che, nel momento rilevante di ristabilimento dell'unità familiare nello Stato membro ospitante, il beneficiario di protezione deve ancora essere minore ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della medesima direttiva.
- 29 f) La quarta questione pregiudiziale mira a chiarire se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE cessi al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione, con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. **[Or. 16]**
- 30 L'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE stabilisce che il padre del beneficiario di protezione internazionale costituisce un familiare se detto beneficiario è minore, se egli si trova nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e se il nucleo familiare era già costituito nel paese di origine. La connessione della qualità di familiare al periodo limitato di cui all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2011/95/UE, relativo alla minore età del beneficiario di protezione, come pure l'interesse superiore del minore

perseguito all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE potrebbero indicare che la qualità del padre come familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE venga meno con il raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione.

- 31 Qualora per il padre del beneficiario di protezione la qualità di familiare di cui all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE sia mantenuta in linea di principio anche dopo il raggiungimento della maggior età da parte del figlio, occorre chiarire, a prescindere da situazioni che comportino la cessazione del soggiorno del padre nello Stato membro ospitante o dello status di protezione del figlio, se tale qualità venga meno in un determinato momento o con il verificarsi di un determinato evento.
- 32 (omissis) [legittimazione a proporre il rinvio pregiudiziale]

(omissis)